

Il Grande Fratello... buono

Il ricorso a sistemi di videosorveglianza è sempre più frequente sia da parte di soggetti pubblici che di privati cittadini. I primi si avvalgono degli strumenti di videoripresa per il raggiungimento di finalità istituzionali o per l'espletamento, in modo economico, delle funzioni loro attribuite. I privati possono utilizzare gli strumenti di videoripresa allo scopo di preservare l'incolumità delle persone e il proprio patrimonio da eventuali offese. L'utilità che deriva dall'uso degli impianti di videosorveglianza è indiscutibile. Tuttavia, non sfugge, dopo un attento esame, che dall'utilizzo di tali impianti può talvolta derivare una compressione dei diritti di coloro che vengono ripresi, poiché l'immagine che viene ritratta dalle apparecchiature ne limita la riservatezza. In Italia si fa largo uso di impianti dotati di telecamere, come testimoniano le classifiche europee dove gli italiani occupano il secondo posto per numero di sistemi installati. Allo scopo di realizzare l'enforcement dei principi rassegnati dal codice della privacy (dlgs 196/01) è intervenuto un provvedimento sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 (che è entrato in vigore nella sua interezza il 29 aprile 2011). Il provvedimento citato declina le modalità secondo le quali devono essere adottate le misure che consentono un puntuale rispetto del codice della privacy e, quindi, la tutela degli interessi coinvolti. L'inosservanza delle disposizioni ivi previste rileva, com'è evidente, sotto il profilo delle sanzioni che si articolano nel "blocco" temporaneo del trattamento dei dati personali, nel divieto definitivo del trattamento dei dati stessi e, infine, nell'inutilizzabilità dei dati acquisiti. Le violazioni rappresentano il presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali contemplate dal codice agli artt. 161 e ss. Il codice della privacy in subject

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/10/2012